

Legge federale sull'annullamento delle sentenze penali pronunciate contro persone che, al tempo del nazionalsocialismo, hanno aiutato i profughi

del 20 giugno 2003 (Stato 1° gennaio 2007)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 60 capoverso 1 e 121 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
del 29 ottobre 2002²;

visto il parere del Consiglio federale del 9 dicembre 2002³,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

¹ La presente legge disciplina l'annullamento delle sentenze penali pronunciate nei confronti di persone che, al tempo del nazionalsocialismo, hanno aiutato i profughi e la riabilitazione di queste persone.

² Essa persegue l'annullamento di sentenze penali oggi ritenute una grave offesa al senso di giustizia.

Art. 2 Definizione

¹ Ai sensi della presente legge sono persone che hanno aiutato i profughi coloro che sono stati condannati perché, al tempo del nazionalsocialismo, hanno aiutato i perseguitati a fuggire oppure hanno dato ospitalità ai profughi senza comunicarlo alle autorità.

² Non sono considerati persone che hanno aiutato i profughi coloro che hanno tratto profitto dalla situazione dei perseguitati in fuga, li hanno abbandonati o successivamente denunciati.

RU 2003 4261

¹ RS 101

² FF 2002 6934

³ FF 2003 425

Sezione 2: Annullamento delle sentenze penali e riabilitazione

Art. 3 Annullamento delle sentenze penali

Tutte le sentenze passate in giudicato pronunciate dalla giustizia militare o dai tribunali penali federali o cantonali ordinari contro persone che hanno aiutato i profughi ai sensi degli articoli 1 e 2 sono annullate.

Art. 4 Riabilitazione

Tutte le persone che hanno aiutato i profughi ai sensi degli articoli 1 e 2 sono pienamente riabilite.

Art. 5 Concorso di reati

L'annullamento riguarda anche le sentenze di condanna concernenti nel contempo altri reati che in base a un apprezzamento generale risultano d'importanza secondaria.

Sezione 3: Commissione di riabilitazione

Art. 6 Commissione delle grazie⁴ quale Commissione di riabilitazione

¹ La Commissione delle grazie dell'Assemblea federale⁵ (Commissione) funge da Commissione di riabilitazione e in tale veste esamina e decide, a domanda o d'ufficio, se una data sentenza penale rientra nel campo d'applicazione degli articoli 1 e 2.

² Per quanto necessario, la Commissione può disciplinare altri particolari della procedura.

Art. 7 Domanda

¹ La domanda di accertamento che una data sentenza penale è annullata va presentata alla Commissione.

² Possono presentare la domanda:

- a. la persona condannata o, dopo la sua morte, un suo congiunto (art. 110 n. 1⁶ CP⁷);
- b. un'organizzazione con sede in Svizzera, in mano preponderantemente svizzera e dedita alla difesa dei diritti dell'uomo o alla rivisitazione della storia svizzera al tempo del nazionalsocialismo.

⁴ Ora: Commissione delle grazie e dei conflitti di competenza.

⁵ Ora: Commissione delle grazie e dei conflitti di competenza.

⁶ Nuovo testo giusta l'art. 334 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

⁷ RS 311.0

³ Un'organizzazione non può però presentare la domanda contro la volontà della persona condannata o, dopo la sua morte, contro la volontà di un suo congiunto.

Art. 8 Termine

¹ Le domande devono essere presentate entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

² La Commissione può esaminare anche domande tardive, presentate nei tre anni successivi, se il ritardo è dovuto a motivi scusabili.

Art. 9 Non entrata in materia

È negata l'entrata in materia su sentenze che non possono più essere reperate senza l'impiego di mezzi sproporzionati.

Art. 10 Accertamento dei fatti

Se necessario la Commissione collabora all'accertamento dei fatti.

Art. 11 Decisione

¹ La Commissione decide secondo il diritto e l'equità e prendendo in considerazione le circostanze particolari del singolo caso.

² Se accerta che una data sentenza penale rientra nel campo d'applicazione degli articoli 1 e 2, la Commissione pubblica in modo adeguato il dispositivo della propria decisione. La pubblicazione è subordinata all'approvazione del richiedente.

³ Le decisioni della Commissione sono di ultima istanza.

Art. 12 Costi di procedura

La procedura davanti alla Commissione è gratuita.

Sezione 4: Effetti giuridici dell'annullamento

Art. 13

La decisione di accertamento che una data sentenza penale è annullata non dà diritto a risarcimenti o a riparazioni per torto morale né in ragione della pena inflitta, né in ragione di eventuali pene accessorie o conseguenze indirette della sentenza.

Sezione 5: Referendum ed entrata in vigore

Art. 14

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2004⁸

⁸ DCF del 25 nov. 2003 (RU **2003** 4264).